

LE PRINCIPALI MODIFICHE AL DECRETO “DEL FARE”

PRIMA LETTURA CAMERA DEI DEPUTATI

Dossier n. 12 bis

*A cura dell'Ufficio Documentazione e Studi
Gruppo PD Camera dei deputati*

31 luglio 2013



Il *dossier* riporta una descrizione sintetica delle principali modifiche apportate al cosiddetto “decreto del Fare” (DL 69/2013) a seguito dell’esame in prima lettura da parte della Camera dei deputati.

Per un’analisi più puntuale del decreto, comprensivo di tutte le modifiche, si rinvia ai [dossier](#) (Nota di lettura n. 13; Scheda di lettura n.44, Vol. I e Vol. II) predisposti dal **Servizio Bilancio** e dall’**Ufficio Studi del Senato della Repubblica** e al *dossier* illustrativo del decreto, nel testo presentato alla Camera, dell’Ufficio documentazione e studi del Gruppo PD n. 12 [“Il decreto Fare”](#).

Il decreto è attualmente all’esame del Senato ([AS. 974](#)).

Il decreto-legge, che nel testo originario contava 86 articoli, il cui numero è stato consistentemente incrementato a seguito dell’esame da parte della Camera, è un’altra tappa del percorso che, grazie al lavoro del Governo, ci consentirà di allontanarci ulteriormente dalla palude della recessione. Con misure mirate il «decreto del fare» affronta tre nodi che in modo diverso sono imprescindibili per rimuovere gli ostacoli e favorire le condizioni che permettano all’economia italiana di ricominciare a crescere. Contiene, infatti, sia misure specifiche di impulso all’economia, sia norme capaci di semplificare il funzionamento della pubblica amministrazione e quello della giustizia civile.

I pilastri del decreto del fare sono quindi tre: crescita, semplificazioni e giustizia.

Nel pilastro della “**Crescita**” citiamo, tra le altre, le forme di sostegno alle imprese, attuate migliorando l’accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, il rifinanziamento dei contratti di sviluppo e il potenziamento del Fondo centrale di garanzia che riattiverà i finanziamenti a tasso agevolato per l’acquisto di macchinari, di attrezzature e di impianti. Effetto altrettanto positivo per la crescita sortiranno, solo per citarne alcune, le misure che prevedono la liberalizzazione nel settore energetico per gas e carburanti, i provvedimenti sul fronte universitario, come lo sblocco del *turnover* o le modalità di finanziamento; mentre sul fronte delle infrastrutture gli interventi di defiscalizzazione, lo sblocco dei cantieri, gli interventi per rilanciare i porti, la sicurezza stradale e l’edilizia scolastica.

Nel pilastro della “**Semplificazione**” sono previste norme per alleggerire un apparato burocratico spesso elefantaco. In questo senso il decreto affronta il problema in modo esteso e coerente, investendo i settori dell’edilizia, dell’urbanistica, ambientale, amministrativo, fiscale, del lavoro, dei beni culturali, delle certificazioni sanitarie, la pignorabilità delle proprietà immobiliari, la riscossione di Equitalia e tanto altro ancora.

Nel pilastro della “**Giustizia**” sono previste norme per una maggiore efficienza della giustizia e per una riduzione del contenzioso civile pendente. Quali sono le caratteristiche? I giudici ausiliari, la collaborazione di laureati qualificati in giurisprudenza nel supporto dei magistrati presso uffici di primo grado e di appello, l’ampliamento del ruolo e delle competenze degli addetti all’ufficio del massimario della Corte di Cassazione per una celere definizione dell’arretrato, la previsione della conciliazione giudiziale, ma solo a determinate condizioni, la mediazione obbligatoria, per un periodo sperimentale di 4 anni, ed una serie di ulteriori misure di razionalizzazione.

LE MISURE PER LA CRESCITA

AMPLIATO L'ACCESSO AL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI (ART. 1)

Esteso anche alle imprese in aree di crisi industriali complesse e autotrasporto

Possibilità, per le imprese ubicate in aree di crisi e per le piccole e medie imprese di autotrasporto merci, di beneficiare dell'innalzamento della misura massima di copertura della garanzia diretta del Fondo fino all'80 per cento.

Accesso per le cooperative sociali

Anche le Cooperative sociali potranno accedere al Fondo di garanzia per le Pmi. L'emendamento inserisce criteri specifici per l'accesso delle imprese sociali e delle cooperative al fondo di garanzia gestito da Mediocredito Centrale per conto del Ministero dello Sviluppo economico, dando loro la possibilità di avere le necessarie garanzie per ottenere crediti bancari.

Accesso esteso ai professionisti

Il Fondo di garanzia per le Pmi viene esteso ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni di professioni non organizzate.

INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI ESTESI ALLE MICROIMPRESE (ANCHE AGRICOLE E DEL SETTORE DELLA PESCA) (ART. 2)

Gli incentivi per le micro, piccole e medie imprese che vogliono effettuare investimenti per l'acquisto, anche tramite *leasing*, di macchinari, impianti, attrezzature ad uso produttivo si applicano anche all'acquisto di beni strumentali d'impresa.

I finanziamenti possono essere erogati anche dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* finanziario, purché garantiti da banche.

Gli incentivi previsti sono stati estesi anche alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca, compatibilmente con la normativa comunitaria in materia.

REGIONI: PIÙ TEMPO PER RIPIANAMENTO DISAVANZO DI GESTIONE SANITÀ (ART. 3-BIS)

L'articolo riproduce letteralmente il testo dell'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2013, n. 72 che stabilisce misure dirette ad anticipare e concludere la procedura per il riparto, fra le regioni e le province autonome, delle anticipazioni di liquidità previste per il 2013, pari a 5 miliardi di euro, per il pagamento dei debiti sanitari di cui al decreto legge 35/2013. Contestualmente si fanno salvi gli atti, i provvedimenti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme non convertite in legge del decreto legge 72/2013 che, a seguito della sostanziale trasposizione del suo contenuto normativo nel decreto "del Fare", è destinato a decadere.

Il Governo Monti, come suo ultimo atto, aveva varato un decreto che stanziava 40 miliardi (20 quest'anno e 20 per il 2014) per rimborsare i debiti delle Amministrazioni pubbliche.

Quattordici di questi 40 miliardi erano destinati come anticipo di liquidità alle Regioni per i debiti sanitari (5 miliardi per il 2013 e 9 per il 2014). Ma alla scadenza del termine per presentare istanza, il 31 maggio, alcune Regioni non hanno fatto l'attesa richiesta: Friuli, Val d'Aosta, le province autonome di Trento e Bolzano, nonché Lombardia, Marche e Basilicata. Per queste ultime si è tenuto un tavolo per verificare la capacità di pagare, correttamente e nei tempi previsti, i debiti sanitari. Sono stati dunque richiesti dalle Regioni 4,720 miliardi sui 5 messi a disposizione dal Governo; ne è risultato un avanzo di 280 milioni. Il Governo ha deciso di riassegnarli prioritariamente alle due Regioni con procedura per il rientro dal debito sanitario, cioè Piemonte e Puglia, che dovranno avanzare la loro richiesta entro il 15 luglio 2013.

NORME IN MATERIA DI CONCORRENZA NEL MERCATO DEL GAS NATURALE E NEI CARBURANTI (ART. 4)

Le modifiche introdotte mirano a velocizzare e dare certezza all'avvio delle prime gare di distribuzione del gas per ambiti territoriali, rafforzando i termini e le competenze delle Regioni, prevedendo una penalizzazione economica per i Comuni che ritardano ad individuare la stazione appaltante disponendo un potere sostitutivo statale.

UN ANNO IN PIÙ PER I COMUNI TERREMOTATI PER GARE DISTRIBUZIONE GAS (ART. 4 COMMA 3-BIS)

Un anno in più, per i Comuni colpiti dal terremoto in Emilia del maggio 2012, per la gestione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

La novità, inserita con un emendamento del Pd, proroga di altri 24 mesi le date limite stabilite per le gare uniche d'ambito che sono scadute o che scadranno entro il mese di ottobre 2013. La proroga riguarda "quegli ambiti in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna è situato nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012".

CONTRIBUTI ANCHE PER IL GPL (ART. 4, COMMA 7)

Si estende (comma 7) la destinazione del fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti anche all'erogazione di contributi per la chiusura di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e la loro contestuale trasformazione in impianti di distribuzione esclusiva di metano o GPL per autotrazione.

ELIMINAZIONE *SOFT* PER GLI INCENTIVI ALLE RINNOVABILI (ART. 5)

All'articolo, che reca una serie di interventi diversi che impattano sui prezzi dell'energia elettrica con un'estensione della *Robin tax* in parte destinata alla riduzione degli oneri generali di sistema, è prevista una riduzione delle tariffe incentivanti CIP 6 per le fonti rinnovabili.

INCENTIVI PER 8 ANNI A TERMOVALORIZZATORI IN ZONE DI EMERGENZA RIFIUTI (ART. 4 COMMI 3-5)

Durante l'esame alla Camera, la norma è stata modificata riformulando la deroga prevista per i termovalorizzatori in relazione alla riduzione delle tariffe CIP 6. La deroga non riguarda più i termovalorizzatori più recenti, bensì tutti quelli in esercizio ammessi al regime CIP 6. Non opera più fino all'ottavo anno di esercizio, ma fino al quarto anno a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dall'ottavo nelle zone esclusive di emergenza rifiuti.

RIMODULATO IL MANCATO AUMENTO DEGLI INCENTIVI PER I BIOCOMBUSTIBILI LIQUIDI (ART. 4, COMMA 7)

Viene lasciata ai titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 la possibilità di opzione tra:

- il mantenimento al diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica, come riconosciuti alla data di entrata in esercizio;
- un meccanismo che prevede un aumento degli incentivi spettanti nei primi due anni e una riduzione negli anni successivi.

PRIORITÀ NAZIONALE A RICONVERSIONE ZUCCHERIFICI DISMESSI. IN PRIMIS IN IMPIANTI PER PRODUZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (ART. 6 COMMI 4-BIS E 4-TER)

Priorità nazionale alla riconversione degli zuccherifici dismessi, *in primis* in impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. L'emendamento rafforza il DL "Semplifica Italia" del Governo Monti (DL 5/2012) dando "priorità nazionale" ai progetti di riconversione degli impianti industriali che producono zucchero "in considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi, nonché per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali". Questi progetti riguardano la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse in nuove attività di natura industriale.

IMPRESE MISTE PER LO SVILUPPO (ART. 7)

È stata modificata la proposta del Governo sull'art. 7 della legge 49/87 che estende le possibilità per le imprese di accedere a crediti agevolati per la formazione di imprese miste nei paesi in via di sviluppo. Nell'emendamento si obbligano le imprese che intervengono nei paesi in via di sviluppo a rispettare le linee guida dell'OCSE sulla responsabilità sociale d'impresa e la risoluzione del Parlamento europeo del 2011 sul rispetto delle clausole sociali ed ambientali e dei diritti umani. La vigilanza sull'Ente nazionale per il microcredito, istituito dal decreto-legge n. 70 del 2011, è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

FONDI STRUTTURALI EUROPEI (ART. 9)

Riscritto l'articolo 9, ispirato alle procedure già previste dall'art.6 del D.Lgs. 88/2011 in materia di potere sostitutivo dello Stato nel caso in cui l'inerzia o l'inadempimento delle amministrazioni possano mettere a rischio i fondi europei.

In dettaglio, per accelerare l'utilizzo dei fondi strutturali, il Governo ha la facoltà, in caso di inerzia o inadempimento delle Amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi, di sostituirsi all'amministrazione inerte o inadempiente. Il potere sostitutivo è esercitato dal Governo - al fine di assicurare la competitività, la coesione e l'unità economica del Paese - ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione, secondo le modalità procedurali individuate:

- 1) dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che disciplina la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo in attuazione del dettato costituzionale testé citato;
- 2) dagli articoli 5 e 11 della legge n. 400 del 1988, relativi, rispettivamente, alle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri e ai Commissari straordinari del Governo;
- 3) dalle vigenti disposizioni in materia di interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere e di investimenti nel caso di inadempienza di amministrazioni statali, ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici.

L'esercizio del potere sostitutivo del Governo avviene anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte le attività di competenza delle Amministrazioni pubbliche occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi programmati.

La norma prevede il potere sostitutivo del Governo, richiamando il fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi di mancata attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali europei e di sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti, relativamente alla programmazione 2007-2013.

Al fine di accelerare le procedure di certificazione delle spese comunitarie relative ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 e per evitare di incorrere nelle sanzioni del disimpegno automatico delle somme previste dai regolamenti comunitari, le autorità di gestione dei programmi operativi regionali o nazionali, che abbiano disponibilità di risorse sui relativi assi territoriali o urbani, attingono direttamente agli interventi candidati dai Comuni al Piano Città di cui all'articolo 12 del DL 83/2012 (legge n. 134/2012), stipulando accordi diretti con i Comuni proponenti, in quanto questi ultimi risultino coerenti con le finalità dei suddetti programmi operativi.

Viene istituito - su iniziativa del Ministero della Coesione Territoriale e d'intesa con il Ministero degli Affari Regionali e delle Autonomie Locali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - un tavolo tecnico, al quale partecipano le autorità di gestione dei programmi operativi regionali e nazionali e, in rappresentanza dei comuni beneficiari, l'ANCI, che provvede a supportare le autorità competenti nell'istruttoria di tutti gli adempimenti necessari per l'ammissione al finanziamento dei suddetti interventi.

CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO (ART. 9-BIS)

Per accelerare l'utilizzo delle risorse comunitarie (art. 9 del decreto "del Fare") è stato approvato un emendamento con il quale si dà consistenza allo strumento dei Contratti

istituzionali di sviluppo previsti dalle norme sul Federalismo fiscale, per la rimozione di squilibri economici e sociali tra le diverse aree del Paese. La norma introdotta prevede un uso coordinato di tutte le risorse disponibili (in particolare Fondi europei e Fondo per lo sviluppo e la coesione, ma non bisogna dimenticare i cofinanziamenti regionali) per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale (reti tecnologiche e organizzative), di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi. Il procedimento è attivabile da tutti i soggetti istituzionali coinvolti e Sviluppo Italia sarà impegnata nello sviluppo dei progetti e nell'accelerazione dei procedimenti.

WI-FI LIBERO (ART. 10 COMMA 1)

Niente identificazione personale per chi usa il wi-fi quando l'offerta di accesso non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore del servizio.

COMPENSAZIONI ECONOMICHE ALLE TV LOCALI (ART. 11-BIS)

È stato introdotto un nuovo articolo volto a qualificare a fini fiscali le misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 gennaio 2012. (misure economiche compensative, per complessivi 174.684.709, nei confronti delle emittenti televisive locali che hanno rinunciato ai propri diritti d'uso ai fini della destinazione della banda 790-862 Mhz alla telefonia mobile). In particolare, tali misure – considerate come contributi in conto capitale – sono pertanto fiscalmente tassabili solo al momento in cui vengono percepite.

STIPENDI MANAGER PUBBLICI (ART. 12-BIS)

I compensi degli amministratori e dei dipendenti delle società che svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica, non sono più assoggettati al limite retributivo del trattamento economico spettante al primo presidente della Corte di Cassazione, ma saranno determinati tenendo conto delle migliori pratiche internazionali e dei risultati aziendali. In ogni caso, le eventuali componenti variabili degli emolumenti degli amministratori non potranno essere previste né erogate per le società il cui risultato di esercizio non sia positivo.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE CREDITRICI DEI COMUNI DISSESTATI (ART. 12-TER)

Fino a 150 milioni di euro per il pagamento dei debiti pregressi delle amministrazioni territoriali, in favore delle imprese creditrici dei Comuni che abbiano deliberato il dissesto finanziario. L'intervento è finalizzato al sostegno delle imprese creditrici dei Comuni dissestati e a ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali. Tali somme sono messe a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione che provvede al pagamento dei debiti.

INTERNET ANCHE NELLE ZONE RURALI (ART. 13, COMMA 1-BIS)

È stato introdotto tra gli obiettivi della cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda digitale la facilitazione dell'accesso a internet nelle zone rurali.

AGENZIA PER IL DIGITALE (ART. 13, COMMA 2 LETTERA C-D)

Sarà adottata una procedura a evidenza pubblica per la nomina del Direttore dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

Nel Comitato di indirizzo previsto nello Statuto dell'Agenzia entrano, oltre ai membri attualmente previsti come componenti del Comitato di indirizzo, anche i membri del Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana.

CABINA DI REGIA PER L'ATTUAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE (ART. 13 COMMA D-BIS)

All'istituzione della cabina di regia si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tuttavia, a seguito delle modifiche introdotte, si consente alla struttura di missione l'utilizzo delle risorse derivanti da sottoscrizione e alienazione di quote di uno o più fondi comuni di investimento, per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso piccole e medie imprese innovative localizzate nelle aree sottoutilizzate; nonché le risorse finanziarie a valere sul Progetto operativo di assistenza tecnica «Società dell'informazione».

PIATTAFORME ACCREDITATE PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI ICT (ART.13-BIS)

Saranno definite, con un apposito decreto interministeriale, le linee guida per l'accREDITamento di conformità alla normativa in materia di contratti pubblici, di servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste on-line e per il mercato elettronico, da utilizzare per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e della informazione (ICT21).

DOMICILIO DIGITALE (ART. 14)

La casella di posta elettronica è assegnata di diritto ed è attivabile in via telematica dall'interessato, non solamente al momento della richiesta del documento unificato, ma anche all'atto di iscrizione anagrafica o dichiarazione di cambio di residenza (ma solamente a partire dall'entrata a regime dell'Anagrafe della popolazione residente). Il documento unificato sostituisce a tutti gli effetti il tesserino di codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate.

FURTO D'IDENTITÀ: AMPLIATA LA POSSIBILITÀ DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI (ART. 16-BIS)

Gli aderenti al sistema di prevenzione delle frodi (banche e intermediari finanziari), istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, possono inviare all'ente gestore ulteriori richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono sia utile ad accertare l'identità dei soggetti, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti.

FASCICOLO SANITARIO (ART. 17)

Introdotta il fascicolo sanitario elettronico che ha subito modifiche nel corso dell'esame in sede referente: vengono modificati i termini e in qualche modo il fascicolo sanitario elettronico diventa un *must* anche per le Regioni che volessero avere accesso al finanziamento integrativo a carico del Servizio sanitario nazionale.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO (ART. 17-BIS)

Modificate alcune norme in tema di Istituto Poligrafico dello Stato per la ridefinizione delle carte-valori.

SISTEMA PUBBLICO PER LA GESTIONE DELL'IDENTITÀ DIGITALE DI CITTADINI E IMPRESE (ART. 17-TER)

Nasce, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (Spid), per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità.

“SBLOCCA CANTIERI”: UN INTERVENTO DA 3,2 MILIARDI

Viene aggiunto il completamento delle infrastrutture di rilevanza strategica, in corso di realizzazione, all'elenco degli interventi finanziabili a valere sul Fondo “sblocca cantieri” .

È stato specificato che gli interventi rispondenti alle finalità di potenziamento dei nodi, dello standard di interoperabilità dei corridoi europei e del miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari sono in ogni caso riferiti a infrastrutture comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali si sono perfezionate le procedure di individuazione con il coinvolgimento degli enti territoriali.

METRO C DI ROMA: ORA FONDI CERTI (ART. 18, COMMA 6)

Vengono sbloccati i fondi necessari per la realizzazione della tratta Colosseo-Piazza Venezia che erano inizialmente vincolati all'avvio dell'esercizio sulla tratta Pantano-Centocelle entro ottobre. Un risultato molto importante che consentirà alla Giunta Marino di poter vedere terminata questa opera nel rispetto del vincolo fissato per l'avvio del pre esercizio della tratta Pantano-Centocelle che dovrà partire entro il 15 dicembre 2013 pena la decadenza del finanziamento.

EDILIZIA SCOLASTICA: 150 MILIONI IN PIÙ (OLTRE I 300 GIÀ PREVISTI) (ART. 18, COMMI 8-8 SEXIES)

L'Inail destina fino a 100 milioni di euro dal 2014 al 2016 per gli interventi del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Ai fini della predisposizione del piano di edilizia scolastica, è autorizzata una spesa di 3,5 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico.

Si prevede inoltre la destinazione di ulteriori somme, da assegnare al Fondo unico per l'edilizia scolastica, da attribuire sulla base di una procedura specifica, per l'attuazione di misure urgenti per la riqualificazione e la messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali. In particolare, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 150 milioni di euro per attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui sia stata censita la presenza di amianto, a garanzia del regolare svolgimento del servizio scolastico.

Le risorse previste sono ripartite a livello regionale, per essere poi assegnate agli enti locali proprietari degli immobili ad uso scolastico, sulla base del numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti nella singola regione e della situazione del patrimonio edilizio scolastico, come di seguito riportato.

Regioni	Euro
Abruzzo	4.000.000
Basilicata	2.000.000
Calabria	13.000.000
Campania	18.000.000
Emilia-Romagna	7.000.000
Friuli- V. G.	2.500.000
Lazio	14.000.000
Liguria	4.000.000
Lombardia	15.000.000
Marche	3.000.000
Molise	2.000.000
Piemonte	9.000.000
Puglia	12.000.000
Sardegna	5.000.000
Sicilia	16.000.000
Toscana	10.000.000
Umbria	2.500.000
Valle d'Aosta	1.000.000
Veneto	10.000.000
Totale	150.000.000

Entro il 15 settembre 2013 gli Enti locali presentano alle Regioni i progetti esecutivi di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici immediatamente cantierabili. Su queste basi, le Regioni presentano al Miur, entro il 15 ottobre 2013, le graduatorie, alle quali si fa riferimento per l'assegnazione delle risorse,

effettuate entro il 30 ottobre 2013 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il mancato rispetto del termine per la trasmissione delle graduatorie da parte delle Regioni comporta la decadenza dall'assegnazione dei finanziamenti previsti per la ripartizione.

FINANZIAMENTO RETE WI-FI PER PICCOLI COMUNI (ART. 18, COMMI 9 E 9-BIS)

L'agenda digitale prevede interventi su molteplici livelli e uno degli interventi più importanti è sicuramente il livello locale, quello più vicino al cittadino. Per questo motivo il Pd ha fatto includere nel programma "6.000 campanili" anche la realizzazione di reti wi-fi. Con questo emendamento, il fondo a disposizione di questo programma potrà essere utilizzato anche per portare, finalmente, la banda larga anche nei piccoli centri, fornendo un significativo contributo al miglioramento della connettività del Paese.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI E DEFISCALIZZAZIONE (ART. 19)

Le disposizioni sono volte ad agevolare la bancabilità dei progetti da realizzare in partenariato pubblico privato (Ppp).

RIPROGRAMMAZIONE INTERVENTI DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE (ART. 20 COMMA 1)

L'articolo dispone la ricognizione dello stato di attuazione degli interventi del primo e del secondo Programma annuale di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale. La ricognizione è finalizzata alla eventuale revoca delle risorse destinate a finanziare gli interventi (relativi rispettivamente agli anni 2002 e 2003), che risultino non ancora avviati, ed alla loro destinazione ad altre finalità di sicurezza stradale. Nel corso dell'esame in Commissione è stato stabilito che le risorse revocate saranno destinate alla realizzazione di un programma di interventi inerenti prevalentemente lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali nonché al finanziamento per la realizzazione e messa in sicurezza dei tratti stradali mancanti e dare continuità all'asse viario Terni-Rieti.

SCONTO 30% PER LE MULTE PAGATE ENTRO 5 GIORNI (ART. 20 COMMI 5-BIS-5-QUATER)

È stato approvato un emendamento Pd che prevede lo sconto del 30% per le multe pagate entro cinque giorni dalla contestazione. Si tratta di una buona notizia per tutti quegli italiani virtuosi al volante (nessuna decurtazione di punti della patente nei due anni precedenti) e per i Comuni che potranno contare su entrate certe. Gli sconti non si applicano in caso di violazione del codice della strada per cui è prevista anche la confisca del veicolo e la sospensione della patente. Le multe potranno essere pagate anche al momento della contestazione, con lo sconto del 30%, attraverso il pagamento elettronico, «qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura». La norma stabilisce che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano disciplinate le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni, tramite posta elettronica certificata, nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima, con esclusione dell'addebito delle spese di notificazione.

NAUTICA DA DIPORTO (ART. 23)

Nuove disposizioni in materia di noleggio occasionale di unità da diporto (codice della nautica). Si consente l'assoggettamento ad imposta sostitutiva del 20 per cento, a richiesta del percipiente, dei proventi derivanti dalle attività di noleggio occasionale di durata complessiva non superiore a 42 giorni (nel testo originario del decreto erano previsti 40 giorni), indipendentemente quindi dall'ammontare dei proventi derivanti dal noleggio.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FERROVIARIA (ART. 24)

L'articolo 24 interviene in materia ferroviaria in diversi ambiti:

- in materia di accesso all'infrastruttura ferroviaria ed ai servizi relativi, modificando il D.Lgs. n. 188/2003;
- sulla separazione contabile e dei bilanci delle imprese ferroviarie;
- sul cabotaggio per i servizi passeggeri ferroviari nazionali a media e lunga percorrenza, modificando la legge n. 99 del 2009.
- in materia di standard di sicurezza definiti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria.

Nel corso dell'esame parlamentare è stata modificata la norma sul cabotaggio:

- sul cabotaggio per i servizi passeggeri ferroviari nazionali a media e lunga percorrenza, si modifica la legge n.99 del 2009, prevedendo in caso di compromissione dell'equilibrio economico generale del contratto di servizio la corresponsione di diritti di compensazione, in alternativa all'imposizione, già prevista nell'ordinamento previgente, di limitazione al servizio; è stata introdotta altresì la clausola che le limitazioni e il versamento dei diritti non possano essere richieste se le fermate delle imprese concorrenti dell'impresa titolare del contratto di servizio pubblico sono a distanza di più di 100 km e le tariffe sono almeno del 20 per cento superiori.

STANDARD DI SICUREZZA FERROVIARIA (ART. 24 COMMA 3-BIS)

Le modifiche apportate dall'Agenzia agli standard ed alle norme di sicurezza nazionali, non possono prescrivere livelli di sicurezza diversi da quelli minimi definiti dagli obiettivi minimi di sicurezza Cst (gli obiettivi comuni di sicurezza, ovvero i livelli minimi di sicurezza che devono almeno essere raggiunti dalle diverse parti del sistema ferroviario e dal sistema nel suo complesso, espressi in criteri di accettazione del rischio), se non sono accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura e per le imprese ferroviarie, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione.

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DELOCALIZZAZIONE DELLE ABITAZIONI INTERCLUSE NEL SEDIME DELL'AEROPORTO DI PISA (ART. 25 COMMI 5-BIS E 5-TER)

È previsto uno stanziamento per l'adozione di misure urgenti di riduzione del rischio aeronautico nel sedime dell'aeroporto di Pisa.

ANAS (ART. 25 COMMI 7- 8)

Viene eliminata, tra le altre, la possibilità attualmente prevista:

- dell'affidamento diretto ad Anas Spa. della costruzione di nuove autostrade, a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica, ovvero delle concessioni per la costruzione e la gestione di nuove autostrade;
- del subentro, da parte dell'Anas, subordinatamente alla citata condizione di assenza di effetti negativi sulla finanza pubblica e con le modalità dell'affidamento diretto, nelle concessioni di gestione di autostrade in scadenza o revocate.

Nel caso di mancato utilizzo dei Fondi per lo "sblocca cantieri" e la conseguente revoca, gli stessi, dovranno essere utilizzati prioritariamente per:

- il completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino;
- il collegamento ferroviario Novara-Seregno-Malpensa (potenziamento e variante di Galliate);
- la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia;
- gli interventi di soppressione ed automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria mediante costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali o di miglioramento delle condizioni di esercizio di passaggi a livello non eliminabili, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ADEGUAMENTO DELLA SS "TELESINA" E DEL COLLEGAMENTO TERMOLI-SAN VITTORE (ART. 25 COMMA 11-TER)

Viene stabilito che le proposte dei soggetti promotori, per l'approvazione dei progetti preliminari degli interventi di adeguamento della SS 372 "Telesina" e del collegamento autostradale Termoli-San Vittore, devono essere sottoposte all'approvazione dal CIPE, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Si tratta, in entrambi i casi, di operazioni di finanza di progetto. Si prevede, inoltre, che i progetti preliminari possano anche essere suddivisi per lotti funzionali, in coerenza con le risorse finanziarie disponibili.

INQUINAMENTO ACUSTICO DELLE AVIO SUPERFICI (ART. 25, COMMA 11-QUATER)

La norma è volta a inserire nella disciplina sull'inquinamento acustico le emissioni sonore derivanti dalle attività delle aviosuperfici, cioè di quelle aree idonee alla partenza e all'approdo di aeromobili, che non appartengano al demanio aeronautico.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ART. 25 COMMI 11-QUINQUIES E 11-SEXIES)

Si prevede la possibilità per le Regioni che si trovino in una situazione di debito pregresso nel settore del trasporto pubblico locale di attingere, previa predisposizione di un piano di razionalizzazione del servizio, alle risorse del Fondo sviluppo e coesione destinate alla medesima regione nell'ambito del cofinanziamento nazionale delle politiche di coesione, entro un limite massimo che sarà concordato tra Regione, Ministro della coesione, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e Ministro dell'economia. È prevista una disposizione analoga, entro il limite massimo di spesa di 100 milioni per il biennio 2013-2014, con riferimento specifico alla Regione Calabria.

APPALTI PUBBLICI (ART. 26 COMMA 9-BIS)

Passa da cinque a dieci anni il periodo di attività documentabile ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti ai fini della qualificazione delle imprese.

SUDDIVISIONE IN LOTTI (ART. 26-BIS)

Si prevede, al fine di agevolare l'attività delle piccole e medie imprese, una serie di adempimenti riguardanti la suddivisione in lotti funzionali degli affidamenti relativi ai contratti per lavori, servizi e forniture. La norma si ispira allo "small business act".

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO NEGLI APPALTI DI LAVORI (ART. 26-TER)

Si prevede la possibilità di corrispondere in favore dell'appaltatore un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. La norma introduce, di fatto, una deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo, con una norma transitoria che si applicherà fino al 31 dicembre 2014.

INCOMPATIBILITÀ SINDACI (TRA 5MILA E 15MILA ABITANTI) - DEPUTATI (ART. 29-BIS)

È stata introdotta una "non incompatibilità" per coloro che abbiano assunto cariche pubbliche elettive di natura monocratica relative ad organi di governo di enti pubblici territoriali con popolazione tra cinquemila e quindicimila abitanti

LE MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA EDILIZIA (ART. 30, COMMI 1-5 E 6)

È stata modificata la nozione di ristrutturazione edilizia, che comprende anche interventi di demolizione e ricostruzione con mutamento della sagoma degli edifici, realizzabile mediante SCIA. Nei centri storici (zone A e equiparate) i Comuni possono individuare entro il 31.12.2013 le aree nelle quali la ristrutturazione senza rispetto della sagoma e con SCIA non si applica. Nelle restanti zone A i lavori non possono in ogni caso iniziare prima che siano decorsi 30 giorni dalla presentazione della SCIA. È prevista inoltre una "moratoria" che prevede, fino al 30.06.2014, che la SCIA per ristrutturazione senza rispetto della sagoma non è applicabile nelle zone A.

Nel corso dell'esame in sede referente è stata soppressa la norma di modifica della c.d. Legge Tognoli, escludendo la trasferibilità del solo vincolo pertinenziale per i parcheggi previsti dalla Legge 122/1989 (mentre resta trasferibile il diritto di proprietà all'interno del territorio comunale).

Certificato di agibilità: è permesso il rilascio del certificato di agibilità parziale anche nei seguenti casi e alle condizioni indicate:

a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria, relative all'intero intervento edilizio, e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti, completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria, dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DURC – DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (ART. 31)

Viene estesa la procedura compensativa, in virtù della quale si procede al rilascio del DURC in presenza di crediti certificati nei confronti delle PA di importo pari ai versamenti contributivi dovuti, anche alle procedure di appalto pubblico e di appalti privati in edilizia.

Nel corso dell'esame parlamentare sono state introdotte ulteriori disposizioni:

- la possibilità per la stazione appaltante di trattenere l'importo dovuto dal certificato di pagamento, nel caso in cui il Durc registri un'inadempienza, può essere esercitata anche da parte delle amministrazioni pubbliche con riferimento alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere (compresi quelli comunitari, di cui all'articolo 1, comma 553, della L. 266/2005);
- il Durc ha validità di 120 giorni dalla data del rilascio, anche per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, e per i finanziamenti e le sovvenzioni previsti a livello comunitario, statale e regionale;
- le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di acquisire d'ufficio il Durc, per verificare la regolarità contributiva del beneficiario ai fini dell'ammissione alle agevolazioni oggetto di cofinanziamento comunitario finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi. La concessione delle suddette agevolazioni è ammessa, a condizione che la data del Durc non sia anteriore a 120 giorni dalla data del rilascio;
- fino al 31 dicembre 2014, la validità del Durc è di 120 giorni dalla data del rilascio anche per i datori di lavoro edili privati;
- l'esercizio dell'attività d'impresa di spedizione non è soggetto a licenza di pubblica sicurezza ed ai relativi controlli.

PER TUTTI I VOLONTARI TESSERINO E CORSI SU SICUREZZA LAVORO (ART. 32. COMMA 1 LETT. 0A)

Oltre ai volontari che effettuano il servizio civile, anche coloro "che effettuano spontaneamente e a titolo gratuito la propria attività" dovranno rispettare le disposizioni dell'articolo 21, del decreto del 2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Con la modifica i volontari dovranno utilizzare attrezzature di lavoro conformi alla normativa e munirsi di apposita tessera di riconoscimento. Ma potranno anche beneficiare della "sorveglianza sanitaria" (prevenzione nei luoghi di lavoro) e partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 32, COMMA 1, LETT. A)

Sono state introdotte delle modifiche per evitare che le semplificazioni, introdotte dal decreto, abbassino le tutele della sicurezza sul lavoro. Tra le misure previste si eleva da cinque a dieci il numero dei lavoratori necessari per individuare le aziende e i cantieri a cui si applicano le nuove semplificazioni. Inoltre vengono precisate le caratteristiche e le competenze che dovrà avere l'Incaricato per la sicurezza, che nel decreto sostituirà il Documento di valutazione del rischio (il Duvri). E ancora, sono stati specificati meglio gli elementi da tener conto nella valutazione del rischio: tra essi la presenza dell'amianto e di agenti chimici.

INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A BASSO RISCHIO (ART. 32, COMMA 1 LETT. B PUNTO 2)

Viene demandata ad uno specifico decreto, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (che vede quindi rafforzate le proprie prerogative), l'individuazione dei settori di attività a basso rischio di infortuni e di malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti non solamente dagli indici Inail infortunistici, ma anche dagli indici relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda.

DETERMINAZIONE DEL PREZZO NEI CONTRATTI DI APPALTO PUBBLICI (ART. 32, COMMA 7-BIS)

Se il criterio di aggiudicazione di una gara di appalto pubblico è quello del massimo ribasso, nei criteri di valutazione del prezzo più basso sono esclusi i costi di manodopera.

ANTICIPATE DI 6 MESI LE PRATICHE DI CITTADINANZA PER GLI STRANIERI NATI IN ITALIA.

Lo straniero, nato in Italia e che ne abbia i diritti, deve essere informato "nel corso dei sei mesi" prima del compimento del 18esimo anno (e non più ai 18 anni compiuti) della possibilità di acquisire la cittadinanza italiana entro il 19esimo anno.

SEMPLIFICAZIONI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE DI BREVE DURATA (ART. 35)

Si demandano ad un apposito decreto interministeriale le misure di semplificazione in relazione a prestazioni lavorative con contratti flessibili che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a 50 giornate lavorative nell'anno solare di riferimento.

Allo stesso tempo, è stata inserita una norma che prevede misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni.

ZONE A BUROCRAZIA ZERO (ART. 37)

Nel corso dell'esame parlamentare è stata inserita una norma che prevede, tra l'altro, che tutte le attività delle imprese, per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengano necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività, con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione, non siano sottoposte a controllo.

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (ART. 39)

È stata soppressa la norma che eliminava, per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, il ricorso obbligatorio alla Conferenza di Servizi per beni soggetti al parere vincolante della Soprintendenza.

ARCUS SPA (ART. 39 COMMI 1-BIS E 1-TER)

Abrogate le disposizioni che avevano previsto la messa in liquidazione, dal 1° gennaio 2014, della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus Spa e avevano fissato la procedura di assegnazione al Mibac della quota del Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali, destinata ai beni e alle attività culturali.

Prevista anche la revisione del regolamento, che definisce i criteri per l'utilizzo del 3% degli stanziamenti per le infrastrutture dedicate ai beni e alle attività culturali (DM 182/2008), prevedendo la trasmissione dell'atto di indirizzo annuale per Arcus al Consiglio superiore dei beni culturali, il quale ha facoltà di proporre osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione. Il regolamento è trasmesso alle Camere per il parere.

ACQUE SOTTERRANEE NEI SITI CONTAMINATI: PIÙ GARANZIE CONTRO L'INQUINAMENTO (ART. 41)

Durante l'esame alla Camera è stata completamente rivista la norma del Governo introducendo alcuni punti fondamentali così riassumibili:

- a) la bonifica delle falde non è subordinata alla disponibilità economica dell'inquinatore;
- b) si cerca di superare il tema della costruzione delle barriere fisiche di contenimento dell'inquinamento attraverso la priorità dell'eliminazione della fonte inquinante o del suo isolamento;
- c) si continua comunque ad assicurare la messa in sicurezza di emergenza in caso di inquinamento cogente.

MATERIALI DI SCAVO (COMMA 3-BIS)

È stata introdotta una disciplina finalizzata a consentire l'utilizzo dei materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei Siti di

interesse nazionale (Sin), per la realizzazione, nell'ambito delle medesime aree minerarie dei seguenti interventi:

- reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari;
- altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali.

EMERGENZA RIFIUTI IN CAMPANIA (ART. 41 COMMI 6-BIS E 6-TER)

È prevista la possibilità di nominare, con decreto del Ministro dell'ambiente, uno o più commissari *ad acta*, per un periodo di 6 mesi, salvo proroga o revoca, per provvedere, in via sostitutiva degli enti competenti in via ordinaria, alla realizzazione e l'avvio della gestione degli impianti nella Regione Campania, già previsti e non ancora realizzati e alle altre iniziative strettamente strumentali e necessarie.

Tali commissari possano avvalersi dei poteri finalizzati a garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti, nella medesima regione, e a garantire la realizzazione urgente di impianti nella regione Campania destinati al recupero, alla produzione e alla fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti.

I commissari *ad acta* possono promuovere la conclusione di accordi fra i soggetti istituzionali interessati al fine di assicurare:

- l'efficace coordinamento e accelerazione delle procedure amministrative inerenti l'attuazione degli interventi;
- l'acquisizione al patrimonio pubblico e la disciplina del regime giuridico delle aree di localizzazione degli impianti e degli impianti medesimi;
- la realizzazione delle opere complementari ed accessorie per il collegamento dei siti d'impianto alle reti viarie e delle infrastrutture a rete;
- il riconoscimento delle misure premiali e di compensazione ambientale in favore degli Enti locali nel cui territorio ricadono gli impianti;
- le forme associative fra gli Enti locali per garantire l'utilizzo convenzionale e/o obbligatorio degli impianti, nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti nel bacino territoriale interessato, quale modello giuridico con l'efficacia prevista dal comma 7 dell'art. 200 del D.Lgs. 152/2006

È stato infine introdotto il divieto di importazione in Campania di rifiuti speciali e di rifiuti urbani pericolosi, destinati allo smaltimento per un massimo di due anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

COMMISSARIATO BONIFICHE E TUTELA DELLE ACQUE IN CAMPANIA (ART. 41 COMMA 6-QUINQUIES)

La disposizione introdotta è volta principalmente alla definizione del contenzioso ancora in atto derivante dalle gestioni commissariali precedenti a quella per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania ai sensi dell'OPCM 3849/2010, cessato il 31 dicembre 2012. In particolare la norma prevede l'assegnazione al Commissario Delegato di cui all'art. 11 dell'OPCM 3891/2010 (prorogato con l'art. 2 del DL 1/2013), in considerazione della precedente attività di liquidazione svolta, il compito di:

- definire entro il 31 dicembre 2013 il valore economico del contenzioso predetto e gli enti legittimati al subentro;
- garantire la continuità dell'attività amministrativa in essere.

Si dispone inoltre che alle citate attività si procede con l'ausilio dell'Avvocatura dello Stato e anche dell'Avvocatura della Regione Campania. Per le eventuali esigenze di natura economica, derivanti da procedimenti esecutivi, nel periodo fino al 31 dicembre 2013, il Commissario delegato è autorizzato ad utilizzare le somme giacenti sulla contabilità speciale di competenza, nel limite massimo di 3 milioni di euro.

IMPIANTI GEOTERMICI PILOTA (ART. 41 COMMA 7-QUATER)

Gli impianti geotermici pilota sono di competenza statale, sono sempre assoggettati alla VIA statale e sono esclusi dalla cosiddetta c.d. normativa Seveso (direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).

ROCCE DA SCAVO (ART. 41-BIS)

Vengono assoggettate al regime di sottoprodotti, se ricorrono determinate condizioni, i materiali da scavo prodotti nei piccoli cantieri nel corso delle attività e di interventi autorizzati in base alle norme vigenti, in deroga a quanto previsto dalle norme vigenti. Il produttore deve quindi dichiarare all'Arpa il rispetto di una serie di condizioni. Con tale modifica abbiamo accolto le esigenze del mondo imprenditoriale salvaguardando i controlli ambientali per i piccoli cantieri sotto i 6000 metri cubi.

IMPIANTI AD INQUINAMENTO SCARSAMENTE SIGNIFICATIVO (ART. 41-TER)

Si prevede l'esclusione di talune tipologie di impianti dal novero degli impianti assoggettati all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. L'elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico. In tal caso, si applicano esclusivamente i valori limite di emissione e le prescrizioni specificamente previsti, per tali impianti e attività, dai piani e programmi di qualità dell'aria e dalle normative regionali.

NORMA SU ESCLUSIONE VISITE DI ACCERTAMENTO PER INVALIDI GRAVI (ART. 42-BIS)

È stato approvato un emendamento che, finalmente, esclude dalle visite di controllo per l'accertamento dell'invalidità, tutti coloro che sono affetti da malattie gravi e irreversibili, da sindrome di down e da sindrome da talidomide. Il testo prevede, inoltre, che non sarà più sospesa l'erogazione della pensione nei casi, purtroppo non rari, di ritardo della vidimazione del verbale di invalidità.

BENEFICI PREVIDENZIALI PER I LAVORATORI ESPOSTI ALL'AMIANTO (ART. 42-TER)

La disposizione prevede che ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, nei casi di lavoratori che risultino, dal 23 giugno 2013, cessati per mobilità, oppure titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà o autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, restino validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'Inail, ai fini del

conseguimento dei benefici previdenziali. Conseguentemente, i provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate sono privi di effetto, salvo il caso di dolo dell'interessato, accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.

DONAZIONE ORGANI (ART. 43)

Il consenso o il diniego alla donazione degli organi viene inserito nel Fascicolo sanitario elettronico.

CORSIA PREFERENZIALE PER FARMACI INNOVATIVI (ART. 44)

Corsia preferenziale per i farmaci "orfani" e per quelli di eccezionale rilevanza terapeutica e sociale. In sostanza, saranno garantiti tempi rapidi alle procedure di autorizzazione e negoziazione di speciali categorie di farmaci dispensati a carico del Servizio sanitario, con tempi certi per arrivare alla dispensazione, che non può superare i 100 giorni complessivi.

SLITTA DI UN ANNO L'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER I MEDICI (ART. 44 COMMA 4-QUATER)

Slitta di un anno l'obbligo per gli "esercenti le professioni sanitarie" di avere una assicurazione per la responsabilità civile. La proroga fa slittare l'obbligo dal 13 agosto prossimo al 13 agosto 2014, periodo durante il quale il Parlamento dovrebbe approvare un'apposita legge sul cosiddetto rischio clinico.

ABILITAZIONE ALL'USO DELLE MACCHINE AGRICOLE (ART. 45-BIS)

Si prevede che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, individui non solo le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, ma anche le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione.

Differito al 22 marzo 2015 il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole.

EXPO 2015 (ART. 46)

Sono stati stanziati **tre milioni per favorire la presenza all'Expo 2015 delle Ong italiane** impegnate nella cooperazione internazionale. I tre milioni, per l'esattezza 1,5 milioni sia nel 2014 che nel 2015, sono assegnati al ministero degli Esteri competente sulla Cooperazione internazionale: i fondi hanno lo scopo di "promuovere l'adeguata presentazione delle iniziative e delle esperienze della Cooperazione italiana all'Expo 2015, nonché la valorizzazione delle esperienze innovative nel campo del diritto all'alimentazione, della sovranità alimentare e dell'accesso alle risorse naturali da essa condotte".

Trasparenza per le spese: il Comune di Milano e gli enti interessati dovranno pubblicare le spese sostenute per l'Expo 2015 sui propri siti internet ufficiali. Al fine di garantire la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche il Comune di Milano, nonché gli enti coinvolti nella realizzazione dell'evento, sono obbligati a pubblicare sul proprio sito ufficiale le spese sostenute per l'organizzazione del grande evento Expo.

Promozione turistica di Milano: il Comune di Milano e quelli della provincia potrà utilizzare la tassa di soggiorno per finanziare la "Milano 2015 City Operation", il piano per l'immagine turistica della città.

10 milioni di euro per favorire il rilancio del settore agricolo: al fine di favorire il rilancio del settore agricolo, e per assicurare la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse a Expo 2015, nonché per la partecipazione all'evento, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

COMMISSIONE PER ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (ART. 47)

La modifica del Governo diminuisce i componenti della Commissione da 12 a 10, permette anche ai magistrati in quiescenza di farne parte, diminuisce a uno il numero dei professori di ruolo inseriti nell'organico, elimina le cariche per i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. Inoltre aggiunge che la Commissione delibera a maggioranza dei presenti. L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la decadenza.

ATTIVITÀ DEL MINISTERO DIFESA PER VENDITA ARMI (ART. 48)

È stata modificata la norma riguardante le attività del ministero della Difesa a sostegno della vendita di armi. A seguito di un lavoro estremamente approfondito, il testo è stato modificato in tre aspetti fondamentali. Innanzitutto viene esclusa la possibilità per il ministero di svolgere attività contrattuale, restando tra le sue competenze solo quella di supporto tecnico amministrativo. In secondo luogo, si chiarisce che da queste attività non potranno derivare "proventi" di alcun genere, ma si potrà solamente trattare di "somme per il rimborso dei costi sostenuti", che non saranno in ogni caso a carico dello Stato. Infine, si rafforza il livello di controllo parlamentare prevedendo che le commissioni competenti diano il proprio parere sul regolamento attuativo della norma. Si tratta di modifiche sostanziali che consegnano al nostro Paese strumenti più trasparenti ed efficaci per il commercio dei sistemi d'arma. Queste norme si inseriscono in un quadro di regolamentazione nazionale ed internazionale estremamente rigoroso, che tiene insieme la legge 185 del 1990 (una delle più avanzate al mondo) e il nuovo Trattato sul Commercio delle Armi (*Arms Trade Treaty - Att*) che l'Italia ha firmato lo scorso 3 giugno e che il Parlamento conta di ratificare già nelle prossime settimane.

AFFITTI DEGLI IMMOBILI PER REGIONI E COMUNI (ART. 49 COMMA 01)

Regioni e Comuni avranno un anno di tempo in più (dal 2012 al 2013) per recedere dai contratti di affitto, anche in deroga agli accordi stabiliti da contratto. La modifica interviene sul decreto legge *spending review* e, in particolare, sul capitolo che stabilisce la "razionalizzazione del patrimonio pubblico e la riduzione dei costi per locazioni passive".

SPESE AUTO PER SOCIETÀ CONTROLLATE DALLO STATO (ART. 49 COMMA 1-BIS)

Il taglio del 50% delle spese per le auto blu non si applicherà alle società controllate dallo Stato.

SPESA FARMACEUTICA (ART. 49 COMMA 2-BIS)

È stabilito che, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera, si faccia riferimento ai dati trasmessi dalla banca dati nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario (decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004).

SPENDING REVIEW: ARRIVA UN COMMISSARIO AD HOC (ART. 49-BIS)

Viene istituito un Comitato interministeriale permanente che potrà nominare un Commissario straordinario. Questa figura, autonoma e indipendente, resterà in carica tre anni e avrà poteri ispettivi, potendo a tale fine utilizzare la Guardia di Finanza.

BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 49-TER)

La documentazione di idoneità per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dovrà essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista dal decreto legislativo del 2006 sul Codice dei contratti pubblici.

SALVA LA CROCE ROSSA ITALIANA: 150 MILIONI PER I DEBITI (ART. 49-QUATER)

La Croce rossa italiana può chiedere al ministero dell'Economia, entro il 30 settembre 2013, un'anticipazione di liquidità per il 2014 per un massimo di 150 milioni di euro. L'anticipazione potrà essere erogata "previa presentazione da parte della Croce rossa di un piano di pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 anche a carico di singoli Comitati territoriali, a valere sulla sezione per assicurare la liquidità dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale".

DURT (ART. 50)

La responsabilità solidale negli appalti privati viene abolita se l'appaltatore accerta che il subappaltatore sia in regola con gli adempimenti fiscali richiedendo all'Agenzia delle Entrate, per via telematica, il Documento unico di regolarità tributaria (Durt), in cui è assorbito il Durc. Inoltre, non si potrà più evitare la responsabilità solidale tramite l'asseverazione. La norma, che riscrive l'articolo 50 del decreto, è fortemente criticata dalle imprese che temono un appesantimento burocratico a carico delle stesse.

DAL 2015 OPZIONE FATTURE ELETTRONICHE PER PARTITE IVA (ART. 50-BIS)

Dal 1° gennaio 2015, i professionisti con partita Iva potranno comunicare le fatture per via telematica all'Agenzia delle Entrate e avranno, per questo, dei vantaggi: ovvero 10 obblighi normativi in meno. È il primo tassello per l'avvio dell'era della fatturazione elettronica. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i soggetti titolari di partita Iva, possono

comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in diminuzione. Gli stessi soggetti trasmettono l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti dagli appositi registri.

FISCO: 400MILA DISOCCUPATI POTRANNO OTTENERE CREDITI FISCALI (ART. 51-BIS)

Risolto un problema che riguarda 400 mila lavoratori, ormai in stato di disoccupazione avendo perso sia il lavoro che la Cig. In questa situazione, non erano più nelle condizioni di ricevere gli eventuali crediti fiscali non avendo più un sostituto di imposta. Grazie alla modifica approvata, proposta da tutti i deputati Pd della Commissione Finanze, riceveranno a settembre i rimborsi. Si tratta di cittadini in gravi difficoltà, che ovviamente rimangono tali, ma che almeno beneficeranno della soluzione di un problema.

STOP "GANASCE" SU MACCHINARI (ART. 52 COMMA 1 LETT. M-BIS)

Non potrà essere sequestrato da Equitalia, o dall'agente della riscossione, il macchinario o il bene mobile, se l'azienda o il professionista dimostrano che esso è "strumentale" alla propria attività.

SERVIZIO DI TESORERIA ENTI LOCALI (ART. 54 COMMA 1-BIS)

Il tesoriere dell'ente locale - indipendentemente dal fatto che si tratti di una banca ovvero di una società per azioni ovvero di altro soggetto comunque abilitato laddove rivesta la qualifica di società per azioni - ha facoltà di delegare, anche per i servizi di tesoreria già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria ad una società per azioni che sia controllata dal tesoriere medesimo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2 del codice civile.

Anticorruzione (art 54-bis)

Modificata, rafforzandola e semplificandola, la disciplina sui poteri consultivi e sulla pubblicità degli atti della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità nazionale anticorruzione (Civit) in materia di anticorruzione introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. "legge anticorruzione").

La disposizione è finalizzata a limitare al solo Dipartimento della funzione pubblica il potere di richiedere pareri alla Civit, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico e in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali. Inoltre, si prevede la tempestiva trasmissione da parte della Commissione di detti pareri alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica e che il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, sulla base di detti pareri, emani proprie direttive nelle materie di cui sopra. Infine, qualora la Commissione faccia richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, o ordini l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani anticorruzione, o dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa, o ancora ordini la rimozione di comportamenti, o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati, la Commissione stessa, ed anche le amministrazioni interessate, devono darne notizia, nei

rispettivi siti web e li devono comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica.

Inconferibilità e incompatibilità di incarichi (art 54-ter)

La nuova disposizione:

1. restringe al solo Dipartimento della funzione pubblica il potere di segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione (CIVIT), ai fini della sospensione della procedura di conferimento dell'incarico in caso di violazione delle norme in materia. Attualmente non è precisata la fonte della segnalazione. Resta salva la possibilità per l'Autorità di agire d'ufficio;
2. restringe al solo Dipartimento della funzione pubblica il potere di richiesta di parere all'Autorità nazionale anticorruzione, sulla interpretazione delle disposizioni del decreto 39 e sulla loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

Cessioni più rapide per gli immobili pubblici (art 56-bis)

In merito al decreto legislativo n. 85/2010 riguardante il federalismo demaniale, sono state introdotte procedure più snelle per la cessione degli immobili dello Stato agli Enti locali. Al tempo stesso viene previsto che in caso di vendita da parte dell'amministrazione territoriale l'introito andrà per il 25% allo Stato per abbattere il debito pubblico.

STOP TASSA 0.15% SU AZIONI E DIVIDENDI DI DIPENDENTI AZIENDE. (ART. 56-TER)

Salta il balzello dello 0,15% sulle comunicazioni relative ad azioni dei dipendenti e agli utili partecipati dai dipendenti, attivati prima dell'entrata in vigore del "Salva Italia" del Governo Monti (il DL 201/2011). La modifica in pratica "salva" dalla tassa introdotta dal Governo sulle comunicazioni relative ai piani di azionariato diffuso (che consentono ai dipendenti di una società di ricevere gratuitamente, o di acquistare a un prezzo vantaggioso, le azioni della società in cui lavorano o di sue controllate) e di partecipazione dei dipendenti agli utili di impresa costituiti prima dell'entrata in vigore della legge Salva Italia. L'esenzione viene equiparata, così, a quella dei fondi pensione e dei fondi sanitari.

ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA

INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DELLA RICERCA PER LO SVILUPPO DEL PAESE (ART. 57)

È stato esteso il sostegno del contributo alla spesa del Miur anche ai progetti di ricerca in campo umanistico, artistico e musicale, con particolare riferimento alla digitalizzazione e messa on line dei relativi prodotti.

PERSONALE SCOLASTICO COLLOCATO FUORI RUOLO (ART. 57-BIS)

Fatti salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo, per compiti connessi con l'autonomia scolastica adottati per l'a.s. 2013/2014, sulla base delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2013.

CHIAMATE DIRETTE DA PARTE DELL'UNIVERSITÀ (ART. 58 COMMA 3)

Esclusa la necessità del parere dell'apposita commissione, nominata dal Consiglio universitario nazionale (Cun), per la procedura per la chiamata diretta, da parte delle università, di studiosi che siano risultati vincitori di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, ove la chiamata sia effettuata entro 3 anni dalla vincita del programma.

ASSUNZIONI AL CRA (ART. 58 COMMA 7-BIS)

Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa, in materia di utilizzo di tipologie di lavoro flessibile, per far fronte alle esigenze straordinarie delle aziende agricole, può assumere operai agricoli per l'esecuzione di lavori di breve durata.

30.000 BORSE DA 5.000 EURO (ART. 59-BIS)

In arrivo dal 2014 30.000 borse di studio, da circa 5.000 euro, per gli studenti italiani meritevoli, per favorirne la mobilità negli Atenei lontani da casa. Attualmente la competenza sul diritto allo studio è delle Regioni, che concedono borse di studio per un ammontare di circa 3.200 euro. La modifica mira a creare un "secondo polmone", istituendo un Programma nazionale per il sostegno degli studenti meritevoli.

Si prevede che ad esso sia assegnato il 20% del Fondo ordinario universitario, con risorse complessive di circa 140 milioni. Per favorire quindi la mobilità degli studenti verso Atenei fuori dalle proprie Regioni, sarà indetto un bando nazionale per assegnare le borse di studio entro il 31 marzo di ciascun anno. L'importo della borsa è "graduato" rispetto al reddito, misurato con l'ISEE, e sarà "maggiorato" per i ragazzi che studieranno fuori dalla propria regione. La prima metà della borsa sarà versata al momento della comunicazione dell'iscrizione, la seconda metà il 31 marzo dell'anno successivo.

Potranno concorrere al bando gli studenti che vogliono iscriversi ai corsi di laurea, a quelli di laurea magistrale e ai dottorati di ricerca. La borsa è incompatibile con altre borse ma non con quelle destinate a finanziare i soggiorni di studio o di ricerca all'estero.

ANVUR: 1 MILIONE DAL 2014 (ART. 60 COMMA 3)

Un milione di euro in più dal 2014 per il ministero dell'Istruzione da destinare al funzionamento dell'Anvur (Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca). 500mila euro vengono dal fondo per il finanziamento ordinario dell'Università e 500mila dal fondo ordinario per gli enti di ricerca.

Modificato il numero degli esperti di cui può servirsi l'Anvur: salta il limite numerico degli esperti e viene introdotto il "limite delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente".

LE MISURE PER LA GIUSTIZIA

ARRETRATO CIVILE (ARTT. 62-72)

Anche i magistrati onorari che abbiano avuto valutazione positiva e abbiano esercitato per almeno 5 anni possono essere chiamati al ruolo di giudici ausiliari per lo smaltimento degli arretrati nella giustizia civile. Tra i criteri di selezione degli avvocati verrà data la priorità ai più giovani (con una adeguata preparazione), con almeno cinque anni di esperienza professionale.

TIROCINIO FORMATIVO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI (ART. 73)

Laureati in giurisprudenza, al di sotto dei 30 anni, potranno accedere al tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari con durata di 18 mesi, non solo presso i tribunali e le corti d'appello, ma anche presso gli uffici di sorveglianza e i tribunali per i minorenni.

MASSIMARIO CORTE DI CASSAZIONE (ART. 74)

Ampliamento del ruolo e delle competenze degli addetti al massimario della Corte di Cassazione, al fine di coadiuvare e garantire la celere definizione dell'arretrato soprattutto delle sezioni civili della Cassazione stessa. (art. 74)

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE (ART. 77)

Eliminata la obbligatorietà della proposta conciliativa del giudice, che dovrà essere effettuata ove possibile in relazione alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di diritto di facile soluzione.

FORO DELLE SOCIETÀ CON SEDE ALL'ESTERO (ART. 80)

Soppresso l'articolo 80 che individuava competenze speciali presso Milano, Roma e Napoli.

MISURE IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE (ART. 84)

La mediazione consiste nell'attività comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere, due o più soggetti, nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione stessa.

La mediazione ritorna quindi obbligatoria, dopo lo stop da parte della Corte Costituzionale per eccesso di delega, ma per un periodo sperimentale di 4 anni a metà del quale sarà attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti della sperimentazione.

In pratica, prima di andare in giudizio, per le controversie nelle materie di seguito elencate, bisogna esperire obbligatoriamente un tentativo di mediazione tra le parti (è condizione di procedibilità della domanda giudiziale). La condizione si considera avverata dopo il primo incontro, fissato entro 30 giorni, anche nel caso in cui fallisca.

1. condominio
2. diritti reali
3. divisione
4. successione ereditaria
5. patti di famiglia
6. locazione
7. comodato
8. affitto di aziende
9. risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità
10. contratti assicurativi, bancari e finanziari

Tutte le volte che la mediazione è condizione di procedibilità è necessaria l'assistenza tecnica di un avvocato e il verbale conciliativo, sottoscritto dagli avvocati delle parti, costituisce titolo esecutivo per espropriazione forzata, esecuzione per consegna e rilascio, esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

Considerata l'obbligatorietà della mediazione, è stato stabilito che in caso di fallimento del tentativo, all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto all'organismo di mediazione. In sostanza, se le parti non si accordano, "nulla è dovuto".

Non c'è più sanzione per la parte che la rifiuti senza giustificato motivo.

Viene introdotto anche l'obbligo di formazione permanente per gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione.

È stato introdotto anche il criterio di competenza territoriale per gli organismi di mediazione agganciandoli a quelli del giudice competente per la controversia.

Post scriptum

PRIMA LETTURA CAMERA

AC 1248

[Iter](#)

PRIMA LETTURA SENATO

A S. 974

[Iter](#)

SECONDA LETTURA CAMERA

AC 1248-B

[Iter](#)

[Legge n. 98 del 9 agosto 2013](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013

Dossier 12 Il Decreto "fare"

Dossier 12 *ter* L'ABC del "Decreto del fare"